

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 30 giugno 2003, n.2

Decreto ministeriale 11 luglio 2002 - Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino.

Agli Stabilimenti di macellazione
Alle Camere di commercio
Agli Assessorati regionali all'agricoltura
Agli Assessorati regionali alla sanita'
Alle Organizzazioni commerciali
Alle Confederazioni agricole

Il decreto ministeriale 11 luglio 2002, recante le modalita' d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino, disciplina al capo I, art. 4, la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine.

Si ritiene utile, pertanto, precisare le procedure che debbono essere seguite dagli interessati per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali emanate.

I destinatari della presente nota sono quelli individuati all'art. 4 del decreto in oggetto e cioe' i responsabili delle imprese di macellazione che hanno l'obbligo di rilevare i prezzi delle carcasse degli animali abbattuti classificate secondo le classi commerciali di cui all'art. 2 del decreto suddetto. Le imprese di macellazione che non superino una media annua di 200 suini abbattuti per settimana, possono richiedere la deroga all'obbligo della classificazione, come previsto all'art. 1 del citato decreto, sulla base del fac-simile allegato 1 del medesimo decreto.

Sono esonerati dall'obbligo della rilevazione dei prezzi: i macelli in possesso della deroga all'obbligo della classificazione; gli stabilimenti che macellano per conto terzi.

Le categorie di animali e le classi commerciali oggetto della rilevazione sono:

- 1) suini leggeri (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg);
- 2) suini pesanti (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg)
- 3) classi commerciali: E; U; R; O; P, come specificato all'art. 2 del decreto ministeriale 11 luglio 2002.

Il prezzo da rilevare e' quello riferito alla carcassa standard fredda pagato ai fornitori, franco macello, per le carcasse classificate e pesate, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

La carcassa standard e' definita, all'art. 2 del Reg. (CEE) 3220/84, come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a meta' senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma. Qualora il peso sia rilevato a caldo, si applicano le correzioni definite all'art. 2, commi 3 e 4 del suddetto decreto ministeriale.

Al prezzo rilevato si dovranno aggiungere i costi di trasporto e di eventuale intermediazione, qualora gli animali macellati non siano stati forniti direttamente dal produttore, nonche' l'ammontare di eventuali premi riconosciuti dal macello ai produttori. Fatta salva la presentazione della carcassa standard suaccennata, in Italia la carcassa che deve essere presentata al momento della pesata e della classificazione e' definita, ai sensi della decisione della commissione 2001/468/CE, come: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a meta', senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, i rognoni e il diaframma ma con la sugna. In deroga alla presentazione suddetta, fino al 30 dicembre 2003, le carcasse di suino possono essere presentate, al momento della pesata e della classificazione, con i rognoni e/o il diaframma e/o la sugna.

Qualora le carcasse siano presentate in maniera differente da quella standard di riferimento, il peso deve essere corretto tramite l'utilizzazione del metodo descritto all'allegato 2 del decreto ministeriale 11 luglio 2002.

I prezzi rilevati devono essere trasmessi direttamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari, PAGR. IV, a mezzo telex, telefax o posta elettronica, entro le ore 13 del martedi' successivo a quello della settimana di riferimento, utilizzando il modello fac-simile allegato 1.

Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla Camera di commercio competente per territorio, cosi' come disposto all'art. 4, comma 2 del citato decreto. I soggetti che effettuano la

rilevazione dei prezzi, devono compilare e tenere a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale delle macellazioni, con la relativa documentazione fiscale o di altro tipo dalla quale risulti la classificazione e i prezzi rilevati, utilizzando il modello fac-simile allegato 2. Nella prassi commerciale attuale possono verificarsi i seguenti casi: acquisti peso carcasse; acquisti peso vivo.

Qualora si proceda ad acquisti a peso carcassa, con prezzi precedentemente concordati in funzione della classificazione attribuita dopo la macellazione, i prezzi da comunicare sono quelli che saranno realmente pagati per singola carcassa, rapportati a quella di riferimento ed al produttore dovrà essere consegnato un documento dal quale si evinca la classificazione, il peso dell'animale ed il prezzo concordato per singola carcassa.

Qualora si proceda ad acquisti a peso vivo, le transazioni avvengono per partite di animali e il prezzo medio pagato per partita deve essere attribuito alla classe commerciale in cui rientrano il maggior numero di carcasse oppure, se le carcasse sono ripartite in quantità uguale, è attribuito alla classe intermedia se presente. In tutti gli altri casi, il prezzo non può essere preso in considerazione ma deve comunque essere comunicata la quantità ed il numero di animali appartenenti a ciascuna classe.

Nel caso di animali allevati in proprio o in soccida, le quantità macellate dovranno essere sommate settimanalmente a quelle della stessa categoria e classe.

Si rammenta che nella comunicazione dovrà essere riportata, per ciascuna classe, la somma delle quantità e del numero degli animali, così come il prezzo medio ponderato di tutti gli acquisti settimanali.

Per rendere più agevoli le procedure da seguire, sono riportati alcuni esempi nell'allegato 3.

Tutti gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini, direttamente al: Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari PAGR. IV, tel: 06- 46656107/6004, telefax n. 06-46656143, oppure per posta elettronica: t.simbolo@politicheagricole.it-m.pellegrini@politicheagricole.it p.lastella@politicheagricole.it

Roma, 30 giugno 2003

Il direttore generale per le politiche agroalimentari: Petroli

ALLEGATO 1

**AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE - D.G.PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI -
PAGR. IV (FAX 06-46656143)**

RILEVAZIONE PREZZI MERCATO DELLE CARCASSE SUINE.

DENOMINAZIONE MACELLO:.....

INDIRIZZO:.....

TELEFONO:.....

SETTIMANA N.

DAL..... AL.....

SUINI PESANTI (PESO COMPRESO TRA 110,1 e 155 kg)				SUINI LEGGERI (PESO COMPRESO TRA 70 e 110 kg;)			
CLASSE	€/100KG.	QUANTITA' KG.	NUMERO ANIMALI	CLASSE	€/100KG.	QUANTITA' KG.	NUMERO ANIMALI
E				E			
U				U			
R				R			
O				O			
P				P			

ALLEGATO 2

REGISTRO CONTABILE
SETTIMANA DAL..... AL.....

STABILIMENTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CATEGORIE	CLASSE	CARCASSE N°	PESO CALDO KIL.	PESO CORRETTO K(°C)	PREZZO TOT. PAGATO EURO	PREZZO EURO/KG.	TRASPORTO E/O MEDIAZIONE E/O PREMI	PREZZO DEFINITIVO	RIFERIMENTO-FATTURE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
SUINI	E								
PESANTI	M								
1) ALTISS 1/2	R								
	O								
	P								
	TOTALE								
SUINI	E								
LEGGERI	U								
70 e 110 Kg	R								
	D								
	P								
	TOTALE								

(*) AL PESO A CALDO VA TOLTO IL 2% OLTRE ALLE CORREZIONI PREVISTE PER LE CARCASSE PRESENTATE DIVERSAMENTE DA QUELLE STANDARD (VEDI ALLEGATO 2 DEL DM 11 LUGLIO 2002)

NOTA BENE

QUESTO PROSPETTO E' STATO PREDISPOSTO AI FINI DELLA CONTABILITA' INTERNA DEL MACELLO
 NELL'EVENTUALITA' DI UNA ISPEZIONE DA PARTE DEI FUNZIONARI PREPOSTI AI
 CONTROLLI SULLA CLASSIFICAZIONE E RILEVAZIONE PREZZI SI E' FACILITATA
 AI MACELLI LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE QUESTO PROSPETTO SENZA DOVER ALLEGARE
 TUTTE LE ALTRE DOCUMENTAZIONI CONTABILI

Allegato 3

ESEMPIO DI UNA SETTIMANA DI ACQUISTI DI SUINI PER PARTITE PAGATE FORFETTARIAMENTE

1) Acquisto di 8 suini cat. H (suino pesante) prezzo pagato 1.550 Euro.

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT. KG
8	H	U	920

prezzo pagato / kg = prezzo da attribuire al Kg. $1.550 : 920 = 1,68$ Euro/Kg

2) Acquisto di 10 suini della cat. L (suino leggero) 4 carcasse classificate in U e 6 in R, prezzo pagato 1.458 Euro

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT. KG
4	L	U	425
6	L	R	475
<u>10</u>			<u>900</u>

$1.458 : 900 = 1,62$ Euro /Kg. da attribuire alla classe predominante che nell'esempio specificato è la R.

3) Acquisto di 12 suini della cat. H, 6 carcasse classificate in U e 6 in R prezzo pagato 2.950 Euro

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT. KG
6	H	U	810
6	H	R	870
<u>12</u>			<u>1.680</u>

$2.950 : 1680 = 1,75$ Euro/Kg. Prezzo da attribuire alla classe R (classe più rappresentata per i suini pesanti, mentre per i suini leggeri la classe più pregiata è la E).

4) Acquisto di 9 animali della cat. H, 3 carcasse classificate in E, 3 in U, 3 in R; prezzo pagato 2.140 Euro

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT. KG
3	H	E	390
3	H	U	430
3	H	R	460
<hr/>			<hr/>
9			1.280

$2.140 : 1.280 = 1,67$ Euro/Kg. da attribuire alla classe U poiché intermedia

5) Acquisto di 12 animali della cat H, 6 carcasse in E, 6 in U prezzo pagato 2.720 Euro.

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT.KG
6	H	E	768
6	H	U	930
<hr/>			<hr/>
12			1.698

$2.720 : 1698 = 1,60$ Euro/Kg da attribuirsi alla classe U la più vicina alla classe R.

6) Acquisto di 16 animali delle classi della cat. H, 8 carcasse in O, 8 carcasse in P prezzo pagato 3.790 Euro.

N° CARCASSE	CATEG	CLASSE	PESO TOT. KG
8	H	O	1.200
8	H	P	1.300
			2.500

$3.790 : 2.500 = 1,51 \text{ Euro/Kg.}$ da attribuirsi alla classe O la più vicina alla classe R.
Negli esempi 4, 5 e 6 il prezzo è stato attribuito alla classe più vicina a quella di pregio.

I dati da inviare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono rappresentati da una comunicazione riassuntiva da fare settimanalmente, nella quale verranno riepilogate le categorie e le classi, rispettivamente con il prezzo, la quantità e il numero di animali macellati.

Qualora il prezzo attribuito ad una classe rientri in più gruppi di animali macellati nella settimana di riferimento, occorre trasmettere al Ministero il prezzo medio ponderato.

La procedura da seguire fa riferimento agli esempi 1, 4 e 5 sopra riportati dove la classe alla quale è da attribuire il prezzo è la U dei suini pesanti.

ES. 1	PREZZO RILEVATO	1,68	KG PARTITA	920
ES. 4	"	1,67	"	1280
ES. 5	"	1,60	"	1698

FORMULA

$$\frac{(1,68 \times 920) + (1,67 \times 1280) + (1,60 \times 1698)}{(920 + 1280 + 1698)} = \underline{1,64 \text{ euro/K.gr della classe U}}$$

Nessun prezzo va rilevato nel caso in cui il gruppo di animali è rappresentato da classi disomogenee (esempio, U - O; R - P; ecc.) mentre va comunicato soltanto il risultato della classificazione con relativo numero di animali e peso delle carcasse.